CAMERA DEI DEPUTATI N. 1356-A

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(Relatore: **GALLONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

—

Presentato il 1° marzo 1984

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese

Presentata alla Presidenza il 29 giugno 1984.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge con il quale il Governo ha sottoposto all'approvazione del Parlamento la intesa intervenuta il 21 febbraio 1984 tra il Governo italiano e la Tavola valdese costituisce il primo esempio per il nostro ordinamento giuridico di una regolamentazione dei rapporti tra lo Stato e una confessione religiosa diversa da quella cattolica in attuazione del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione.

Non è senza significato che il Governo — rispettando in ciò gli orientamenti più volte espressi da una larga maggioranza parlamentare — abbia voluto collegare la recente revisione del Concordato con la Chiesa cattolica, già sottoscritto dalle parti ma non ancora ratificato dalla Camera, con la promozione delle « intese » con alcune delle più rilevanti confessioni religiose diverse dalla cattolica presenti nella nostra realtà nazionale e segnatamente la Tavola valdese e l'Unione delle Comunità israelitiche.

Mentre è ancora in corso la discussione su una bozza d'intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche — che comporta aspetti peculiari come il superamento o comunque la rielaborazione della disciplina vigente contenuta nel regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1731, e nelle norme di attuazione di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1561, o la elaborazione di un nuovo statuto dell'ebraismo italiano che rispecchi il diritto di ogni confessione di darsi la propria autonoma organizzazione entro i princìpi di libertà riconosciuti dal secondo comma dell'articolo 8 della Costituzione — è stato invece possibile giungere più sollecitamente alla definizione della intesa tra Governo italiano e Tavola valdese. Si è ravvisata quindi l'opportunità, sia da parte del Governo che da parte della Commissione affari costituzionali, di procedere intanto alla trasformazione in legge della intesa già raggiunta, pur in attesa tanto della ratifica della revisione del Concordato con la Chiesa cattolica quanto del perfezionamento della intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche.

Questi atti di natura legislativa infatti, pur rientrando nell'ambito di un medesimo disegno costituzionale, hanno ciascuno una propria autonomia sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale.

L'unità del disegno costituzionale è fuori discussione. Gli articoli 7 ed 8 della Costituzione sono intimamente collegati e rispondono ambedue ai princìpi fondamentali del pluralismo dello Stato (articolo 2), della uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (articolo 3), della loro libertà di professione della fede religiosa e dell'esercizio in privato o in pubblico del loro culto (articolo 19).

Diversi sono invece gli strumenti mediante i quali questi princìpi possono essere realizzati a seconda della natura delle differenti confessioni religiose, della loro storia, della loro organizzazione effettuale, della presenza o meno nelle istituzioni religiose dei caratteri intrinseci dell'ordinamento sovrano o di quello originario.

Come insegnava infatti il Ruffini — uno dei più antichi e prestigiosi maestri

del diritto ecclesiastico — il principio di uguaglianza religiosa per tutti i cittadini non si garantisce applicando la stessa disciplina a confessioni religiose diverse, ma assicurando i medesimi diritti fondamentali di libertà religiosa attraverso una disciplina che si adegui e si adatti alle diverse realtà e alle diverse esigenze di culto delle varie confessioni religiose. Rispetto alla Chiesa cattolica il riconoscimento storico e di fatto dell'indipendenza e sovranità di questa nel suo proprio ordine (primo comma dell'articolo 7) comporta logicamente e necessariamente che la forma pattizia di regolamentazione dei rapporti con lo Stato avvenga attraverso un atto (il Concordato) che ha natura analoga a quella di un trattato internazionale nel senso appunto che una parte non potrebbe legittimamente in modo unilaterale variare il contenuto del patto e nemmeno lo potrebbe lo Stato italiano con legge ordinaria nell'ambito della sua autonomia normativa.

Ma anche i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica, in quanto sono riconosciute libere davanti alla legge ed autonome nel potere di darsi un loro ordinamento secondo i propri statuti (primo e secondo comma dell'articolo 8), non possono essere disciplinati che su basi pattizie.

Le confessioni religiose, diverse da quella cattolica, pur avendo natura istituzionale fra loro differenti per diritto storico e positivo, devono tutte essere ugualmente garantite, alla pari della confessione cattolica, da una regolamentazione unilaterale dello Stato che non affida la tutela dei diritti di libertà religiosa ad una legislazione ecclesiastica mutevole col variare delle maggioranze parlamentari e dei loro orientamenti politici. E proprio in ciò sta il definitivo superamento, voluto dalla Costituzione, della loro definizione come culti tollerati (Statuto albertino) o anche come culti ammessi.

In questo senso il sistema unitario degli articoli 7 ed 8 della nostra Costituzione non consente alcuna forma di privilegio né per i cittadini che professano liberamente la loro religione rispetto a quelli che non ne professano alcuna, né per taluna confessione religiosa (sia essa la più ampiamente diffusa o quella con maggiori tradizioni storiche o culturali come è la confessione cattolica) rispetto alle altre. Perché l'intera disciplina ecclesiastica è regolata su basi pattizie e si svolge, in relazione ad ogni confessione, totalmente all'interno dei princìpi costituzionali sanciti dalla nostra Carta fondamentale.

Si può quindi dire che tanto il Concordato con la Chiesa cattolica o la sua revisione, ratificata dal Parlamento, quanto le intese con le confessioni diverse dalla cattolica, approvate con legge ordinaria, costituiscono norme quadro di legislazione ecclesiastica che rimangono ferme a garanzia delle libertà religiose e non possono essere variate per decisione unilaterale dello Stato (e non solo dal Governo, ma dello stesso Parlamento con legge ordinaria). Questo significa che il Parlamento non solo non può emanare leggi ordinarie di disciplina dei rapporti con la Chiesa cattolica in contrasto con il Concordato, ma neppure può emanare leggi che disciplinano i rapporti con le confessioni diverse da quella cattolica, in contrasto con le intese raggiunte con le singole confessioni religiose e ritualmente trasformate in legge.

Questi ragionamenti — se esatti — conducono ad alcune rilevanti conseguenze.

Il primo ordine di conseguenze è che ogni intesa con ciascuna confessione religiosa è autonoma rispetto alle altre, nel senso appunto che le intese possono avere contenuti diversi in relazione alla materia pattizia venuta in discussione nella trattativa d'intesa e che possono, anzi debbono, essere approvati dal Parlamento con strumenti legislativi diversi.

E tuttavia il contenuto di ciascuna intesa non può mai essere in contrasto con i princìpi posti dalla Costituzione. Perciò nei rapporti tra Concordato e Intese e anche tra le varie intese realizzate con le diverse confessioni, i contenuti, pur

potendo essere diversi, devono essere sempre uniformi alla Costituzione e in questo senso rispettare i princìpi di uguaglianza di trattamento, senza di che verrebbero a configurarsi posizioni di privilegio d'una confessione rispetto all'altra, inammissibili secondo la nostra Costituzione (articolo 3).

Il secondo ordine di conseguenze è che l'articolo 8 della Costituzione configura la legge ordinaria di disciplina dei rapporti con una confessione religiosa diversa da quella cattolica come una legge assoggettata ad un particolare procedimento che consiste in due fasi; la prima extraparlamentare, nella quale si sviluppa la trattativa tra il Governo e la confessione religiosa sino alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa; la seconda parlamentare, nella quale si sviluppa, per iniziativa del Governo, una normale procedura legislativa che si conclude con l'approvazione da parte delle due Camere della legge che recepisce l'intesa. Il logico rapporto tra la prima e la seconda fase dell'*iter* legislativo complesso apre il problema dei limiti e dei vincoli del Parlamento.

Lo strumento che viene presentato in Parlamento non è — a differenza della revisione del Concordato — quello di una ratifica del protocollo d'intesa; è invece quello di un disegno di legge che recepisce l'intesa. La natura pattizia del disegno di legge sottoposto al Parlamento impone quindi a ciascuna delle Camere di non variare la base della intesa raggiunta. Ciò comporta il problema della inemendabilità o della relativa inemendabilità del disegno di legge del Governo.

La Costituzione, all'articolo 8, parla di una legge che disciplina la materia dei rapporti con le confessioni religiose « sulla base di intese con le loro rappresentanze ».

Ciò significa che ove il Governo presentasse il testo dell'intesa per una ratifica si applicherebbero per analogia i princìpi della ratifica dei trattati internazionali. Il Parlamento potrebbe approvare o respingere l'intesa: non la potrebbe emendare.

Il Governo ha presentato invece un disegno di legge articolato che recepisce l'intesa. Non si può parlare in assoluto di una inemendabilità del disegno di legge, ma si deve ritenere che vi siano da parte del Parlamento dei limiti invalicabili alla emendabilità del disegno di legge del Governo.

Il Parlamento, infatti, potrebbe in linea di ipotesi emendare quelle parti del disegno di legge che non rispecchino fedelmente l'intesa o ne costituiscono una interpretazione opinabile, oppure potrebbe introdurre emendamenti integrativi o aggiuntivi ove ritenesse il testo del disegno di legge lacunoso rispetto ad alcuni punti dell'intesa.

Ma, a giudizio del relatore, il Parlamento non può introdurre emendamenti che modifichino sostanzialmente i punti dell'intesa o ne introducano dei nuovi che non hanno formato oggetto di trattativa. Una legge così emendata sarebbe costituzionalmente illegittima perché emanata in difformità dalle intese che ne devono costituire la « base » ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. Il Parlamento ha certamente il potere di respingere il disegno di legge nel suo complesso o di introdurre emendamenti. Ma la conseguenza è che il Governo dovrebbe in questi casi riaprire la trattativa con la confessione religiosa per concordare un nuovo testo di intesa, o modifiche al testo d'intesa, e ripresentarsi poi in Parlamento con un nuovo disegno di legge.

Tenendo conto di queste considerazioni, la Commissione affari costituzionali ha preso atto che il testo del disegno di legge rispecchia fedelmente i contenuti dell'intesa sottoscritta il 21 febbraio 1984 dal Governo e dalla Tavola valdese ed ha altresì ritenuto che i contenuti dell'intesa siano sostanzialmente conformi ai princìpi fondamentali di libertà religiosa e di garanzia per tutte le confessioni religiose previsti dalla Costituzione. Ciò ha comportato la approvazione senza emendamenti in sede referente di tutti gli articoli del disegno di legge e identica approvazione la Commissione raccomanda all'Assemblea.

Ciò non esime tuttavia il relatore dal dovere di presentare nell'illustrazione dell'articolato una serie di osservazioni per raccomandare, in sede interpretativa e di attuazione dell'intesa, una applicazione del disegno di legge più conforme all'esigenza, che resta pur sempre fondamentale, di armonizzazione e di omogeneità della disciplina del rapporto tra Stato e Tavola valdese all'interno dell'ordinamento giuridico italiano complessivamente considerato e, in modo particolare, rispetto alla disciplina concordataria risultante dalla revisione in corso e alle intese prossime o future con altre confessioni religiose.

In modo più specifico i contenuti degli accordi stipulati fra lo Stato ed una singola confessione religiosa debbono essere armonizzabili:

a) con norme di carattere generale relative a situazioni e ad istituti trascendenti i definiti ambiti di interesse delle confessioni religiose;

b) con le norme contenute nelle disposizioni di attuazione degli accordi eventualmente intercorsi con altre confessioni religiose (Concordato, intese), nonché con i princìpi generali comuni ispiranti la legislazione italiana in materia ecclesiastica.

Occorre cioè da una parte tenere conto dell'esigenze di tutelare interessi fondamentali dell'ordinamento italiano, così come espressi in singole norme, nonché di garantirsi verso eventuali troppo accentuati divari con il vigente sistema giuridico, onde evitare tra l'altro problemi più o meno gravi nella pratica attuazione di quanto convenuto; e, dell'altra parte, occorre evitare squilibri e contraddizioni fra i singoli complessi normativi attuativi degli accordi fra lo Stato e le confessioni religiose, che possono dare luogo a disparità di trattamento non giustificate. A maggior ragione è necessario fare attenzione a che i contenuti di un accordo con una confessione non vengano, direttamente o indirettamente, ad incidere nella sfera di interesse di altra, o di altre, confessioni religiose.

* * *

Sulla base di queste considerazioni è possibile raccomandare l'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge sottoposto all'esame dei colleghi.

L'articolo 1 recepisce in allegato la intesa stipulata il 21 febbraio 1984 con le chiese rappresentate dalla Tavola valdese ed abroga tutta la precedente disciplina normativa (legge 24 giugno 1929, n. 1159, regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289) non adeguata ai nuovi princìpi costituzionali. Questo significa che se dovessero sorgere dubbi interpretativi sull'applicazione delle norme risultanti dall'attuale disegno di legge essi dovrebbero in ogni caso essere risolti ricorrendo fin che è possibile alla fonte originaria costituita dal testo dell'intesa.

L'articolo 2 contiene le dichiarazioni di principio dello Stato e della Tavola valdese che hanno natura di impegni unilaterali solenni di ambedue le parti per il riconoscimento delle libertà in tema di religione.

La Repubblica italiana riconosce l'autonomia delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese nel loro potere di darsi un ordinamento di natura originaria e, quindi, senza possibilità di ingerenza statale nella nomina dei ministri di culto, dell'organizzazione ecclesiastica e della giurisdizione interna.

Le Chiese valdesi si impegnano da parte loro a non far ricorso agli organi dello Stato per l'esecuzione dei provvedimenti da loro adottati in materia disciplinare o spirituale. È un'affermazione di principio di grande rilevanza; essa si coniuga con la dichiarazione di non ingerenza da parte dello Stato e risulta necessaria per completare il quadro del regime prescelto di assoluta separazione dal momento che — in sua mancanza — lo Stato avrebbe potuto essere chiamato o sollecitato a dare esecuzione ai provvedimenti legittimi delle chiese valdesi, come può avvenire per altri ordinamenti pur riconosciuti autonomi.

Gli articoli 3 e 4, in attuazione del principio di separatismo enunciato nell'articolo 2, escludono qualunque contributo dello Stato per il mantenimento del culto valdese e qualunque privilegio o norma di tutela penale speciale in materia religiosa a favore delle chiese e dei credenti rappresentati dalla Tavola valdese.

L'articolo 5, nel disciplinare l'assistenza spirituale in tempo di pace ai militari appartenenti alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, riconosce ai militari stessi il diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare o, in mancanza di attività di culto evangelico nelle predette località, in locali predisposti d'intesa con il comando da cui i militari medesimi dipendono. Lo stesso articolo 5 si preoccupa di assicurare il servizio religioso in caso di decesso del militare in servizio e di garantire che i pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese possano svolgere il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedano.

Tale articolo corrisponde quasi alla lettera all'articolo 5 del protocollo d'intesa e per i princìpi in esso contenuti rispecchia i princìpi costituzionali di libertà religiosa. Non vi è quindi materia per alcun emendamento. Tuttavia il relatore non può esimersi dal raccomandare il massimo di attenzione in sede di applicazione della norma allo scopo di conciliare i princìpi di libertà religiosa con le esigenze del servizio e della sicurezza militare.

Il permesso concesso ai militari in servizio di partecipare nei giorni e nelle ore fissate dalle chiese appartenenti alla Tavola valdese alle attività di culto deve potersi conciliare con le esigenze di servizio, tanto più che una tale norma non trova riscontro nel testo della revisione del Concordato lateranense. Si dovrebbe quindi applicare nel senso che il diritto è riconosciuto ove non ostino esigenze di servizio e, in caso diverso, il comando militare competente dovrà comunque applicare il secondo comma dell'articolo 5 che prevede l'autorizzazione a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti dal Comando da cui i militari dipendono.

Non dà luogo a particolari problemi l'attuazione della disciplina per l'assistenza spirituale dei ricoverati negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati (articolo 6) o per dare garanzia di libertà religiosa agli appartenenti ad altri culti presenti negli ospedali evangelici (articolo 7).

Qualche problema sorge invece per l'applicazione dell'articolo 8 nel quale è disciplinata l'assistenza spirituale negli istituti penitenziari tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese. Anche qui sorge — e con maggior fondamento di quello che accade con la introduzione degli stessi ministri nei locali militari — la questione della salvaguardia minima delle peculiari garanzie di sicurezza che si richiedono all'interno degli istituti penitenziari. Si tratta allora di armonizzare l'applicazione dell'articolo 8 del disegno di legge in esame con quanto previsto dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, (particolarmente con l'articolo 67, ultimo comma) sull'ordinamento penitenziario e con il regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431.

Gli articoli 9 e 10 riguardano il delicato problema dell'insegnamento religioso nelle scuole. Le chiese rappresentate dalla Tavola valdese rinunziano a svolgere l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche e richiedono solo sia garantito, per gli appartenenti alle Chiese stesse, il diritto di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica e di promuovere sedi di studio del « fatto religioso » in collaborazione con gli organi scolastici (articolo 10). Sin qui non sorgono problemi di coordinamento con la legislazione scolastica vigente o con quella *in itinere*. Problemi di coordinamento e di armonizzazione possono sorgere in relazione all'ultimo comma, dove è detto che l'insegnamento religioso non abbia luogo in occasione dell'insegnamento di altre

materie, né secondo orari che abbiano effetti discriminanti per gli alunni che abbiano dichiarato di non avvalersi dell'insegnamento religioso. Sembra che questa norma, per non versare illegittimamente *in re aliena* debba essere interpretata nel senso che sia diretta ad evitare eventuali (anche se improbabili) elusioni surrettizie al diritto riconosciuto a non avvalersi dell'insegnamento confessionale cattolico o di altro culto.

Non può invece questa norma essere interpretata nel senso che sia fatto divieto allo Stato di disporre come meglio crede l'ordine degli studi. Tale norma, infatti, non potrebbe impedire l'istituzione (ad esempio nella scuola secondaria superiore) di un insegnamento obbligatorio, simile a quello di storia e filosofia, sulla storia delle religioni, o in genere sulle religioni, senza un particolare taglio confessionale, che sarebbe invece riservato all'insegnamento facoltativo per i culti religiosi che lo richiedano.

L'articolo 11 riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese e ne prevede la dettagliata disciplina. Per quanto riguarda il ministro del culto autorizzato alla celebrazione del matrimonio religioso con effetti civili si deve intendere, anche per il logico coordinamento con quanto disposto agli articoli 5 e 8, che il celebrante sia iscritto come ministro di culto nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

Qualche perplessità potrà sorgere in ordine all'interpretazione dell'articolo 12 che disciplina gli enti ecclesiastici sia con riferimento agli enti ecclesiastici riconosciuti per antico possesso di stato, sia soprattutto per quanto concerne il riconoscimento dei nuovi enti. Il riconoscimento riguarda infatti gli enti che abbiano congiuntamente finalità di culto, istruzione e beneficenza. La innovazione qui è di rilievo perché nella tradizione della nostra cultura giuridica e del nostro ordinamento positivo il fine di istruzione e quello di beneficenza non entrano a qualificare il carattere ecclesiastico di un ente (anzi il fine di beneficenza, se esclusivo ovvero prevalente, determina la natura dell'Ente come IPAB, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, tuttora vigente anche dopo il trasferimento delle competenze in materia dallo Stato ai comuni). Se si introduce infatti nel nostro ordinamento la nuova categoria degli enti ecclesiastici che abbiano congiuntamente finalità di culto, di istruzione e di beneficenza, la conseguenza è il suo allargamento a tutto il sistema del diritto ecclesiastico italiano vigente e quindi anche agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica. Automaticamente anche in sede di revisione del Concordato con la Chiesa cattolica il riconoscimento dell'ente ecclesiastico non dovrebbe più essere limitato — come è ora — agli enti che hanno esclusivo o prevalente fine di religione o di culto, ma anche agli enti che hanno, congiuntamente alle finalità di culto — ancorché non prevalenti —, finalità di istruzione e beneficenza.

Seguono, negli articoli 13, 14, 15, le discipline di enti particolari (Istituto artigianelli valdesi di Torino, le Fondazioni di Torre Pellice e Pomaretto, l'Opera delle chiese evangeliche metodiste), degli Ospedali evangelici e della Facoltà valdese di teologia.

Con gli articoli 16 e 17 vengono garantite le libertà di colletta e di affissione, di distribuzione di pubblicazioni e di stampati relativi alla vita religiosa nelle chiese e nelle immediate adiacenze, nonché la valorizzazione, in collaborazione con lo Stato, dei beni culturali che sono nello stesso tempo patrimonio delle chiese e patrimonio nazionale.

A qualche problema interpretativo dà invece luogo l'articolo 18, che contiene norme di applicazione dell'intesa, là dove si dice che i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla rielaborazione dei testi relativi. È evidente che il senso di questa disposizione non può essere che i provvedimenti legislativi o regolamentari di attuazione siano elaborati congiuntamente, non essendo ammissibile per il nostro ordinamento costituzionale né che leggi né che atti amministrativi siano elaborati

con organi estranei al potere legislativo o amministrativo dello Stato.

La norma dovrà essere dunque interpretata nel senso che le parti contraenti l'intesa potranno procedere ad opportune consultazioni e potranno realizzare gli opportuni accordi ai quali le parti si impegnano a far seguire, nel rispettivo ordine, le disposizioni di attuazione dell'accordo intercorso.

A nessun rilievo particolare danno luogo infine gli articoli 19 e 20 che riguardano, rispettivamente, la perdita di efficacia di ogni disposizione in contrasto con l'intesa e la durata decennale dell'intesa, salvo sorgesse nel frattempo, l'opportunità di procedere ad una revisione con le forme dell'articolo 8 della Costituzione.

Sulla base di queste considerazioni il relatore confida che, in conformità al voto già espresso in sede referente sui singoli articoli del disegno di legge dalla Commissione affari costituzionali, i colleghi vogliano dare la loro approvazione senza emendamento alcuno, salvo eventualmente quelli di mera forma, al testo presentato in Aula.

GALLONI, *Relatore.*

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO E PROGRAMMAZIONE -- PARTECIPAZIONI STATALI)

PARERE FAVOREVOLE

PAGINA BIANCA

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
I rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base della intesa stipulata il 21 febbraio 1984, allegata alla presente legge. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale. La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dal bilancio dello Stato il	*Identico.*

capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subiti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

ART. 4.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

ART. 5.

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 6.

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 7.

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

ART. 8.

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 9.

La Repubblica italiana prende atto che la Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso

ART. 11.

Identico.

ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

ART. 10.

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ART. 11.

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'or-

ART. 10.

Identico.

ART. 9.

Identico.

dinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 12.

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali

ART. 12.

Identico.

verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente medesimo.

Gli enti di cui al presente articolo nonché quelli di cui al successivo articolo 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ART. 13.

Con l'entrata in vigore della presente legge, l'Istituto artigianelli valdesi, con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

ART. 13.

Identico.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, assume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

ART. 14.

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

ART. 15.

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 16.

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione né altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

ART. 16.

Identico.

ART. 17.

La Repubblica italiana e la Tavola valdese collaborano per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

ART. 17.

Identico.

ART. 18.

Per la formulazione delle norme di applicazione della presente legge, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

ART. 18.

Identico.

ART. 19.

Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia, nei

ART. 19.

Identico.

confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 20.

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della allegata Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 20.

Identico.

ALLEGATO

INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA TAVOLA VALDESE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE

ARTICOLO 1.

(Legislazione sui culti ammessi).

La Repubblica italiana, nel richiamarsi all'articolo 8 della Costituzione,

e la Tavola valdese, nel considerare la legislazione sui culti ammessi del 1929-1930 non rispettosa della uguale libertà riconosciuta dalla Costituzione a tutte le confessioni religiose e pertanto non idonea a regolare i rapporti tra le chiese da essa rappresentate e lo Stato,

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, la suindicata legislazione.

Le parti pertanto concordano nel precisare che, a partire dalla data di entrata in vigore della legge predetta, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

ARTICOLO 2.

(Libertà in tema di religione).

La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia e della indipendenza dell'ordinamento valdese.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, la organizzazione ecclesiastica e la giurisdizione in materia ecclesiastica, nell'ambito dell'ordinamento valdese, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.

La Tavola valdese dichiara che essa, gli organi e gli istituti delle chiese che essa rappresenta continueranno a non fare ricorso, per l'esecuzione di provvedimenti da essi presi in materia disciplinare o spirituale, agli organi dello Stato.

ARTICOLO 3.

(Oneri di culto).

La Repubblica italiana, accogliendo la richiesta della Tavola valdese, provvede a cancellare dallo stato di previsione della spesa dello Stato il capitolo delle spese fisse relativo all'assegno perpetuo per il mantenimento del culto valdese, previsto, a titolo di risarcimento di danni anteriormente subìti, dal regio viglietto 29 aprile 1843, ora corrisposto nella misura di lire 7.754,75 annue.

ARTICOLO 4.

(Tutela penale).

La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso.

La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

ARTICOLO 5.

(Assistenza spirituale ai militari in tempo di pace).

I militari, aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi risiedono per ragioni del loro servizio militare.

Ove nelle predette località non sia in atto alcuna attività di culto evangelico, i ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio sono autorizzati a svolgere riunioni di culto, per i militari interessati, nei locali predisposti di intesa con il comando da cui detti militari dipendono.

In caso di decesso in servizio di militari aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, il comando militare competente adotta le misure per assicurare che il funerale segua secondo la liturgia evangelica.

I pastori iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle suddette forme di assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 6.

(Assistenza spirituale negli istituti di cura e di riposo).

L'assistenza spirituale dei ricoverati aventi parte nelle chiese rappresentate dalla Tavola valdese o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata tramite ministri iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazioni di orario.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a trasmettere ai suddetti ministri di culto le richieste di assistenza spirituale ricevute dai ricoverati.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della predetta assistenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 7.

(Assistenza spirituale negli ospedali evangelici).

Gli ospedali evangelici esistenti in Genova, Napoli, Pomaretto, Torino, Torre Pellice non sono tenuti a disporre il servizio di assistenza religiosa previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Nel rispetto della libertà di coscienza dei ricoverati e delle loro famiglie, l'assistenza spirituale ai ricoverati di qualsiasi confessione religiosa è assicurata nei detti ospedali, senza limiti di orario, a cura della direzione dell'ospedale, tramite gli organi di ciascuna confessione religiosa e ad esclusivo carico dei medesimi.

ARTICOLO 8.

(Assistenza spirituale negli istituti penitenziari).

Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale tramite ministri di culto designati dalla Tavola valdese.

A tal fine la Tavola valdese notifica all'autorità competente i nominativi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalla Tavola valdese e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra i soggetti che possono visitare i medesimi istituti senza particolare autorizzazione.

L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o ad iniziativa dei ministri di culto.

Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

Gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assitenza spirituale sono a carico degli organi ecclesiastici.

ARTICOLO 9.

(Istruzione religiosa nelle scuole).

La Tavola valdese, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiede di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti hanno parte nelle chiese da essa rappresentate, l'insegnamento di catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto.

La Tavola valdese prende atto tuttavia che la Repubblica italiana, nell'assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, materne, elementari, medie e secondarie superiori, riconosce agli alunni di dette scuole, al fine di garantire la libertà di coscienza di tutti, il diritto di non avvalersi delle pratiche e dell'insegnamento religioso per loro dichiarazione, se maggiorenni, o altrimenti per dichiarazione di uno dei loro genitori o tutori.

La Tavola valdese prende altresì atto che, per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso ed ogni eventuale pratica religiosa, nelle classi in cui sono presenti alunni che hanno dichiarato di non avvalersene, non abbiano luogo in occasione dell'insegnamento di altre materie, né secondo orari che abbiano per i detti alunni effetti comunque discriminanti.

ARTICOLO 10.

(Scuole).

La Repubblica italiana, allo scopo di garantire che la scuola pubblica sia centro di promozione culturale, sociale e civile aperto all'apporto di tutte le componenti della società, assicura alle chiese rappresentate dalla Tavola valdese il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Le modalità sono concordate con gli organi previsti dall'ordinamento scolastico. Gli oneri finanziari sono a carico degli organi ecclesiastici competenti.

ARTICOLO 11.

(Matrimonio).

La Repubblica italiana, attesa la pluralità dei sistemi di celebrazione cui si ispira il suo ordinamento, riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati secondo le norme dell'ordinamento valdese, a

condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni alla casa comunale.

Coloro che intendono celebrare il matrimonio secondo le norme dell'ordinamento valdese debbono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione nuziale seguirà secondo le norme dell'ordinamento valdese e nel comune indicato dai nubendi, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale, allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegatovi, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ARTICOLO 12.

(Enti ecclesiastici).

Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici valdesi aventi fini di culto, istruzione e beneficenza e attualmente riconosciuti per antico possesso di stato, quali la Tavola valdese e i quindici Concistori delle chiese delle Valli valdesi, e salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, la Repubblica italiana riconosce la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi congiuntamente i tre suddetti fini, su richiesta della Tavola valdese che allega, quale documentazione sufficiente a dare titolo al riconoscimento, la delibera sinodale motivata con cui l'ente è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese.

Sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui si chiede il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere ecclesiastico ed ai tre predetti fini.

Le attività di istruzione o di beneficenza svolte dagli enti ecclesiastici sopra menzionati, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini degli enti che le svolgono, alle leggi dello Stato concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

Gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati sono soggetti alla autorizzazione prevista dalle leggi civili per gli acquisti delle persone giuridiche.

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione dei predetti enti ecclesiastici si svolgono sotto il controllo e con l'approvazione della Tavola valdese senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni o altri enti territoriali, stante che non ricorrono oneri di mantenimento a carico dei medesimi.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione in istituto autonomo, da parte del Sinodo, determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente ecclesiastico e la devoluzione del suo patrimonio all'ente morale indicato nella medesima delibera sinodale.

Il mutamento dei fini dell'ente comporta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell'ente.

Gli enti di cui al presente articolo sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ARTICOLO 13.

(Enti particolari).

Con l'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, l'Istituto artigianelli valdesi con sede in Torino, ente morale come da statuto approvato con regio decreto 9 giugno 1895, è soppresso ed il relativo patrimonio è devoluto alla Tavola valdese che di tale ente riassume il fine.

La Fondazione ospedali valdesi di Torre Pellice e Pomaretto, riconosciuta in ente morale con regio decreto 4 luglio 1858, ed il Rifugio Re Carlo Alberto per gli incurabili con sede in Luserna San Giovanni, eretto in ente morale con regio decreto 6 settembre 1902, conservando la personalità giuridica, sono trasformati in istituti autonomi nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12. Tale trasformazione nulla innova quanto ai loro fini, al loro patrimonio ed all'ordinamento del personale dipendente, anche in ordine al trattamento di previdenza e di quiescenza. Tali istituti sono regolati dagli statuti per essi emanati dal Sinodo valdese.

In esecuzione del Patto di integrazione tra le chiese valdesi e metodiste, approvato dal Sinodo valdese e dalla Conferenza metodista nelle rispettive sessioni dell'agosto 1975, l'ente Chiesa evangelica metodista d'Italia (CEMI), civilmente riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, n. 602, conservando la personalità giuridica e il proprio patrimonio, è trasformato in istituto autonomo nel quadro dell'ordinamento valdese ai sensi del precedente articolo 12, asssume il nome di Opera per le chiese evangeliche metodiste in Italia (OPCEMI) ed è regolato dallo statuto per esso emanato dal Sinodo valdese.

ARTICOLO 14.

(Ospedali evangelici).

È garantita l'autonomia giuridico-amministrativa degli ospedali evangelici di cui al precedente articolo 7, secondo i criteri disposti dall'articolo 1, comma quinto, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 15.

(Facoltà di teologia).

Le lauree e i diplomi in teologia rilasciati dalla Facoltà valdese di teologia sono riconosciuti dalla Repubblica italiana.

Gli studenti della predetta Facoltà possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle Università statali.

La gestione ed il regolamento della Facoltà, nonché la nomina del personale insegnante, spettano agli organi ecclesiastici competenti ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ARTICOLO 16.

(Affissioni, collette).

Nel rispetto delle libertà in tema di religione, le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, effettuate all'interno ed all'ingresso dei luoghi di culto e degli edifici ecclesiastici utilizzati dalle suddette chiese, nonché le collette ai fini ecclesiastici, avvengono senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato.

ARTICOLO 17.

(Patrimonio culturale).

La Repubblica italiana e la Tavola valdese si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali afferenti al patrimonio storico, morale e materiale delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, istituendo a tale fine apposite commissioni miste.

Tali commissioni hanno tra l'altro il compito della compilazione e dell'aggiornamento dell'inventario dei beni culturali suddetti.

ARTICOLO 18.

(Norme di applicazione).

Per la formulazione delle norme di applicazione della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, della presente Intesa, i competenti organi dello Stato e la Tavola valdese procederanno d'accordo alla elaborazione dei testi relativi.

ARTICOLO 19.

(Disposizioni in contrasto con l'Intesa).

Ogni norma contrastante con la presente Intesa cessa di avere efficacia, nei confronti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

ARTICOLO 20.

(Modificazioni e future intese).

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'Intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese rappresentate dalla Tavola valdese con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ARTICOLO 21.

(Norma finale).

Il Governo presenterà al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Roma, addì 21 febbraio 1984.